

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 25 settembre 2019, n. 21.

Rideterminazione degli assegni vitalizi in attuazione dell'articolo 1, commi 965, 966 e 967 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021).

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 1, commi 965, 966 e 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), in conformità ai criteri e ai parametri deliberati, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (repertorio n. 56/CSR del 3 aprile 2019), di seguito denominata Intesa.

2. Sono oggetto della disciplina di cui al comma 1, gli assegni vitalizi e le quote di assegno vitalizio di cui al Capo II della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), di seguito denominati assegni vitalizi, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale 15 dicembre 2014, n. 21 (Riduzione dell'assegno vitalizio).

3. Il comma 2 si applica agli assegni vitalizi in corso di erogazione, non ancora erogati o sospesi ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 24/2001 oppure esclusi ai sensi dell'articolo 5 bis della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifica alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 "Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali", 3 settembre 2001, n. 24 "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" e 31 dicembre 2010, n. 27 "Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali").

Art. 2.

(Rideterminazione)

1. Gli importi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le modalità previste dal presente articolo e dall'articolo 4.

2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'articolo 4 per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella 2, allegata all'Intesa, recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, relativo all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza. Per età anagrafiche di percezione del trattamento inferiori a quarantacinque anni vengono applicati i coefficienti relativi ai quarantacinque anni di età, per età anagrafiche superiori a settantasette anni vengono applicati i coefficienti relativi a settantasette anni di età. Per anni di decorrenza del trattamento antecedenti il

1976 o successivi al 2018 si applicano, rispettivamente, i coefficienti del primo o dell'ultimo periodo disponibile.

3. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere ed il numero dei mesi.

4. L'importo dell'assegno vitalizio rideterminato è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) fino al 31 dicembre 2018. La rivalutazione corrispondente al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e la data di applicazione della rideterminazione è conguagliata non appena disponibili gli indici ISTAT di riferimento.

5. L'assegno vitalizio rideterminato non può subire una riduzione superiore a quella risultante applicando all'assegno vitalizio di cui all'articolo 1, comma 2, le aliquote di cui all'allegato A) alla presente legge, individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4.

6. Se l'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, è più favorevole rispetto all'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del comma 5, non trova applicazione l'allegato A). L'assegno vitalizio rideterminato non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio spettante, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla l.r. 21/2014.

7. L'assegno vitalizio rideterminato anche con riferimento alle quote di assegno vitalizio maturate successivamente al 1° gennaio 2020 non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione fosse già inferiore a tale soglia.

8. Se al momento della prima applicazione della presente legge, la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi rideterminati è superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 dell'Intesa, le aliquote base dell'allegato A) alla presente legge sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione della presente legge.

9. Le quote di assegno vitalizio sono calcolate applicando all'assegno vitalizio del consigliere deceduto, rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento dell'inizio del mandato del consigliere. Nel caso in cui il consigliere deceduto si sia avvalso della facoltà di attribuzione di una quota dell'assegno vitalizio solo per alcune delle legislature nelle quali ha svolto il mandato, sono valorizzati esclusivamente i periodi coperti dalla relativa contribuzione.

Art. 3.

(Cumulo di assegni vitalizi)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, non trovano applicazione nel caso in cui il titolare dell'assegno vitalizio, ovvero il consigliere deceduto in caso di quota di assegno vitalizio di cui al Capo II della l.r. 24/2001, goda di altro vitalizio o trattamento economico, derivante dall'aver svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra regione, sia esso qualificato vitalizio, trattamento previdenziale, indennità differita o comunque in qualsiasi altro modo denominato. A tal fine i titolari di assegni vitalizi producono, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla percezione di altri assegni vitalizi o trattamenti economici, comunque denominati, di cui al precedente periodo.

Art. 4.

(Montante contributivo)

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota determinata ai sensi dei commi 3 e 4.

2. Per base imponibile contributiva si intende l'indennità di carica consiliare come quantificata dalla normativa regionale al tempo vigente, ai fini del calcolo della contribuzione, aumentata nella misura di cui all'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).

3. La quota di contribuzione a carico del consigliere è pari all'aliquota percentuale della base imponibile prevista dalle leggi regionali per i periodi di riferimento, integrata dalla contribuzione eventualmente versata ai sensi dei commi 5, 6 e 7.

4. La quota di contribuzione a carico della Regione è pari a 2,75 volte quella a carico del consigliere.

5. L'eventuale contribuzione volontaria versata dal consigliere regionale per il completamento della legislatura, entro 180 giorni dal termine della legislatura alla quale la contribuzione stessa si riferisce, si considera versata nell'ultimo anno di carica della legislatura stessa.

6. Per i consiglieri che si sono avvalsi della facoltà di restituire, al fine della ricostituzione della posizione pregressa, la somma percepita a titolo di rinuncia dell'assegno vitalizio, integrata degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la percezione della somma e la presentazione della domanda, la relativa contribuzione, al netto degli interessi, si considera versata nei periodi ai quali si riferisce.

7. Si considera versata al momento della relativa istanza l'eventuale contribuzione:

a) ottenuta in restituzione dal consigliere che non ha esercitato il mandato per un'intera legislatura e successivamente riversata, in seguito a rielezione, ai fini della ricongiunzione con la contribuzione successivamente versata;

b) versata dal consigliere per estendere a tutte le legislature nelle quali ha svolto il mandato il diritto all'attribuzione di una quota dell'assegno vitalizio, dopo il proprio decesso, al coniuge o ai figli;

c) versata ai fini di cui al comma 5 prima dell'entrata in vigore della legge regionale 1° marzo 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri) ovvero in applicazione delle varie leggi regionali nel tempo vigenti, volte alla riapertura dei termini per il versamento della contribuzione per l'assegno vitalizio, fuori dai casi previsti dal comma 6.

8. Ai fini della determinazione dei contributi ordinari versati nel corso delle legislature si tiene conto dell'importo dei contributi obbligatori al cui versamento il consigliere era obbligato, tenuto conto delle percentuali di contribuzione e delle indennità consiliari lorde vigenti nel periodo di riferimento. Il computo tiene altresì conto, se necessario, dei dati riportati nella tabella 1 allegata all'Intesa, con esclusione di qualsiasi altra indennità.

9. Ai fini della determinazione dei contributi versati ai sensi dei commi 5, 6 e 7, si tiene conto dell'effettivo versamento come risultante dalle scritture contabili, se ancora disponibili, ovvero dell'importo dei contributi al cui versamento il consigliere era tenuto sulla base delle leggi vigenti nei periodi di riferimento.

10. Se una quota di assegno vitalizio è stata erogata agli aventi diritto indipendentemente dagli anni di mandato coperti da contribuzione, ai fini della quantificazione del montante individuale è conteggiata esclusivamente la contribuzione effettivamente versata.

11. In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l'assegno vitalizio è erogato successivamente all'ultimo versamento, si calcola un unico montante contributivo rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati.

12. Se, dopo la data di maturazione dell'assegno vitalizio, sono stati versati dal consigliere ulteriori contributi in relazione allo svolgimento di un successivo mandato, ovvero nel caso di cui al comma 7, lettera c), i contributi medesimi concorrono a formare un nuovo e diverso montante. A tale montante si applicano i coefficienti di trasformazione corrispondenti all'età anagrafica del consigliere alla data di cessazione del successivo mandato ovvero al momento dell'istanza nei casi di cui al comma 7, lettera c). Ai fini dell'erogazione si sommano le prestazioni così determinate.

13. Il montante contributivo si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione, dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, calcolato dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, fino all'anno precedente la percezione dell'assegno vitalizio.

Art. 5.

(Rivalutazione)

1. Gli assegni vitalizi rideterminati sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 7.

(Norma finale)

1. La rideterminazione degli assegni vitalizi, come disciplinata dalla presente legge, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 settembre 2019

Alberto Cirio

Allegato A (Articolo 2)

Assegno vitalizio spettante	Aliquote base	Aliquote da applicare per differenziali non superiori a 0 (aliquote base moltiplicate per 0)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 0% e inferiori o pari a 10% (aliquote base moltiplicate per 1,1)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 10% e inferiori o pari a 30% (aliquote base moltiplicate per 1,2)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 30% e inferiori o pari a 50% (aliquote base moltiplicate per 1,3)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 50% e inferiori o pari a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,5)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,7)
Da euro 0,00 a euro 1.500,00	9%	0%	9,9%	10,8%	11,7%	13,5%	15,3%
Da euro 1.501,00 ad euro 3.500,00	13,5%	0%	14,85%	16,2%	17,55%	20,25%*	22,95%*
Da euro 3.501,00 ad euro 6.000,00	18%	0%	19,8%	21,6%	23,4%	27 %	30,6%
Da euro 6.001,00 ad euro 8.000,00	22,5%	0%	24,75%	27%	29,25%	33,75%	38,25%
Oltre euro 8.001,00	30%	0%	33%	36%	39%	45%	51%

* Rispetto alla tabella allegata nel documento assunto dalla *Conferenza delle Regioni e delle Province autonome* il 3 aprile 2019, tali percentuali sono state modificate al fine di correggere meri errori materiali ivi riscontrati.

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 3

"Rideterminazione degli assegni vitalizi in attuazione dell'articolo 1, commi 965, 966 e 967 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021)"

- Presentata dalle Consigliere e dai Consiglieri regionali Allasia, Bertola, Gavazza, Graglia, Mosca, Salizzoni il 4 settembre 2019.
- Assegnata in sede referente alla I commissione permanente il 5 settembre 2019.
- Testo licenziato all'unanimità dalla I Commissione referente l'11 settembre 2019 con relazione di Sean SACCO, Sara ZAMBAIA.
- Approvata in Aula il 17 settembre 2019, con emendamenti sul testo, con 42 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 1, commi 965, 966 e 967 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) è il seguente:

“Art. 1

...1-964. *omissis*

965. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 30 maggio 2019, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedono a rideterminare, ai sensi del comma 966, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. Qualora gli enti di cui al primo periodo non vi provvedano entro i termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni di cui al terzo periodo adottano le disposizioni di cui al primo periodo entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data.

966. I criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui al comma 965 sono deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019, con intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive normative. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 marzo 2019 le regioni e le province autonome provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi di cui al comma 965 entro i termini previsti dal medesimo comma, secondo il metodo di calcolo contributivo.

967. Gli enti interessati documentano il rispetto delle condizioni di cui al comma 965, secondo i criteri di cui al comma 966, mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo all'adempimento. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'attestazione relativa al rispetto degli adempimenti. Entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal comma 965, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco delle regioni e delle province autonome che non hanno inviato la comunicazione prescritta dal presente comma, ai fini dell'esecuzione della riduzione lineare dei trasferimenti prevista dal comma 965. I trasferimenti sono riconosciuti per intero a partire dall'esercizio in cui la regione abbia adempiuto.

...968-1143. *omissis*”.

- Il testo vigente dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) è il seguente:

“Art. 8. (Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo)

1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.”.

- Il testo vigente del Capo II della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), recante 'Assegno vitalizio', comprende gli articoli dal 3 al 9.

- Il testo vigente dell'articolo 5 della legge 24/2001 è il seguente:

“Art. 5 (Restituzione contributi versati, ricongiunzione, sospensione dell'assegno vitalizio).

1. Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 4, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.

2. Il Consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per una intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione di contributi trattenuti, qualora sia riletto in successive legislature, ha diritto su domanda a versare nuovamente i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente alla data della domanda.

3. Qualora il Consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

4. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento Europeo, al Parlamento Nazionale o ad altro Consiglio regionale; l'assegno è ripristinato nella percentuale già in godimento con la cessazione dell'esercizio di tali mandati.

4-bis. Al termine di ogni legislatura i Consiglieri regionali hanno facoltà di ottenere la restituzione dei contributi versati senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi rinunciando definitivamente all'assegno vitalizio. Tale facoltà si esercita con specifica istanza inoltrata all'Ufficio di Presidenza entro 90 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale.”.

- Il testo vigente dell'articolo 5 bis della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifica alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 “Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali”, alla legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali” e alla legge regionale 31 dicembre 2010, n. 27 “Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali” è il seguente:

“Art. 5 bis. (Esclusione dall'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione)

1. Se il titolare dell'assegno vitalizio è condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione), del codice penale e la condanna comporta anche l'interdizione dai pubblici uffici, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice medesimo, l'erogazione del vitalizio è esclusa, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per la durata dell'interdizione stessa.

2. Il titolare dell'assegno vitalizio condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro dieci giorni alla competente struttura del Consiglio regionale che può comunque procedere d'ufficio, in ogni momento, alla verifica della sussistenza di eventuali condanne e provvedere al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 178 del codice penale.

3. In ogni caso, il titolare dell'assegno vitalizio è tenuto ad autocertificare, con cadenza annuale, la sussistenza o meno delle eventuali condanne di cui al comma 1. A tal fine, la competente struttura del Consiglio regionale, entro il 30 marzo di ogni anno, inoltra ai titolari dell'assegno vitalizio la richiesta di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa), corredata da apposito modulo, fissando contestualmente un termine per la

restituzione dello stesso, decorso il quale procede d'ufficio alla sospensione dell'erogazione del vitalizio, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti del titolare della quota di assegno di vitalizio di cui all'articolo 8 della L.R. n. 24/2001, che versa nelle condizioni di cui al comma 1.”.

Note all'articolo 3

- Il testo vigente dell'articolo 46 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa -Testo A) è il seguente:

“Art. 46. (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- cc) qualità di vivente a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.”.

Note all'articolo 4

- Il testo vigente dell'articolo 43 del decreto del presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) è il seguente:

“Art. 43. (Base pensionabile)

Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:

- a) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ;
- b) assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti dalla legge 15 novembre 1973, n. 734 per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo e per gli operai dello Stato;

- c) indennità ed assegno personale pensionabile previsti dall'articolo 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728 , per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
 - d) assegno annuo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 , convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria, fuori ruolo ed incaricato;
 - e) assegno annuo previsto dall'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477 , per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;
 - f) indennità e assegno personale pensionabili previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851 , per il personale di ruolo e non di ruolo e il personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 - g) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
- Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile.”.